



Comune di Serramonacesca

Provincia di Pescara

IMU 2021

La Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27.04.2021 ha stabilito le aliquote e le detrazioni per il pagamento dell'IMU 2021, come riportato di seguito in tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU	TASI	DETRAZIONE
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA Tutte le categorie di immobili non incluse nelle sotto specificate classificazioni - Aliquota base	10,60		
ABITAZIONE DI RESIDENZA* Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (<i>le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali: C/2, C/6, C/7</i>)	0,00		
ABITAZIONE DI RESIDENZA* (CAT. CATASTALE A/1 – A/8 – A/9) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 (<i>le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali: C/2, C/6, C/7</i>)	5,00		€ 200,00
ABITAZIONE DI RESIDENZA ANZIANI O DISABILI Unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, escluse le categorie A/1 – A/8 – A/9	0,00		
ABITAZIONE DI RESIDENZA ISCRITTI AIRE (pensionati) Unità immobiliare e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani iscritti AIRE pensionati dello stato estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.	5,30		
ABITAZIONE DI RESIDENZA ISCRITTI AIRE (non pensionati) Unità immobiliare e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani iscritti AIRE non pensionati dello stato estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.	10,60		
ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO D'USO GRATUITO – OBBLIGO DI REGISTRAZIONE Unità immobiliari concesse in comodato dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come propria abitazione di residenza. Art.1, comma 10, della L.208/2015. (Riduzione 50% della base imponibile , a condizione che il contratto di comodato sia registrato).	4,60	0,00	
ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO D'USO GRATUITO – SENZA OBBLIGO DI REGISTRAZIONE Abitazioni concesse in comodato dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come propria abitazione di residenza. Contribuenti non in possesso dei requisiti di cui all'art.1, comma 10, della L. 208/2015. (Senza riduzione 50% della base imponibile), a condizione che il contratto di comodato sia registrato	4,60	0,00	
AREE FABBRICABILI	8,60		
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00		

RESIDENTI AIRE PENSIONATI	Secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all'art. 9-bis si informano tutti i pensionati cittadini AIRE che <i>A partire dall'anno 2015 e fino al 2019 era considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l'esenzione IMU e dal 2016 al 2019 l'esenzione della TASI, mentre per la TARI è applicata, la riduzione in misura ridotta di due terzi.</i> L'agevolazione non è stata riproposta nella nuova IMU 2020. Dal 2021 gli utenti possono effettuare il calcolo applicando l'aliquota ridotta del 50%.
COMODATI D'USO GRATUITI	Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC: - IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): la riduzione della base imponibile del 50% prevista dall'art.13 comma 3 della L.214/2011 viene applicata, ai sensi dell'art.1, comma 10 della Legge di Stabilità 2016 anche alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; <i>Il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro) e consegnata copia al Comune.</i>
ABITAZIONE PRINCIPALE*	Per Abitazione Principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare non sono riconosciute. Rimane in vigore, inoltre, l'IMU per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9)

1) Le imposte vanno versate mediante F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

3912	IMU su abitazione principale e pertinenze – Cat. Catastale A/1 - A/8 - A/9
3916	IMU su aree fabbricabili
3918	IMU su altri fabbricati
3925	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- Quota STATO 8,60 x mille
3930	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- Quota COMUNE 2,00 x mille
I649	CODICE COMUNE

SCADENZE

Per l'IMU l'**ACCONTO** va versato entro il **16 giugno 2021**, il **SALDO** va versato entro il **16 dicembre 2021**.

Il Contribuente non è tenuto al versamento dell'Imposta qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore o uguale a € 8,00.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, l'Ufficio Tributi è aperto al pubblico tutti i venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Tel. 085-859126.

IL SINDACO
Marinelli Franco